

**SCHEMA di
ATTO COSTITUTIVO
della
FONDAZIONE “LATINA 2032”**

... Parte che compila il notaio, con indicazione dei nominativi dei componenti ...

detti componenti della cui identità personale ...
con il presente atto

convengono e stipulano quanto segue

Articolo 1

1. Per le finalità di salvaguardia e di promozione del patrimonio storico, culturale, architettonico, sociale e ambientale, in occasione delle celebrazioni del centesimo anno di fondazione del Comune di Latina quale luogo di particolare rilievo nella storia dell'architettura italiana del XX secolo, il Ministero della cultura, la Regione Lazio, la Provincia di Latina, il Comune di Latina, la Camera di Commercio di Frosinone Latina, ai sensi dell'articolo 3 della legge 6 settembre 2024, n. 130 e del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 27 novembre 2001, n. 491, convengono di costituire la **Fondazione “Latina 2032”** (di seguito denominata anche “Fondazione”).

Articolo 2

1. La Fondazione ha sede nel comune di Latina, in Piazza del Popolo, 1 presso il Palazzo Comunale della Città di Latina.
2. La Fondazione è un ente di diritto privato in controllo pubblico ed è dotata di autonomia statutaria, regolamentare e gestionale.
4. La Fondazione non ha scopo di lucro e non distribuisce utili né qualsiasi altra forma di utilità economica ed i proventi del suo patrimonio e delle sue attività sono destinati integralmente al conseguimento degli scopi statutari.
5. La Fondazione risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice civile e dalle leggi speciali.
6. La Fondazione provvede ai suoi compiti secondo le disposizioni di cui all'art. 11 del decreto ministeriale 27 novembre 2001, n. 491 e, per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali, favorisce il coinvolgimento e la partecipazione di soggetti ed enti pubblici e privati, ivi incluse le università.
7. I componenti danno atto che per la costituita Fondazione verrà richiesta l'iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Latina, secondo quanto previsto dal d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.

Articolo 3

1. Nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 della legge 6 settembre 2024, n. 130, la Fondazione è costituita allo scopo di promuovere, ai sensi dell'articolo 2 della medesima legge, gli interventi di seguito elencati, da svolgere nel territorio del Comune di Latina e rivolti, in particolare, alle generazioni più giovani:
 - a) la diffusione nazionale e internazionale della cultura architettonica italiana del XX secolo, con particolare riguardo all'architettura razionalista, ai suoi riflessi e alle sue influenze sull'architettura dei Paesi del Mediterraneo, alle trasformazioni del territorio, alla cultura del dialogo e dell'accoglienza, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, fondazioni, università, scuole,

- associazioni culturali, teatri e mezzi di comunicazione di massa, ordini professionali, associazioni cittadine, studentesche e della terza età;
- b) la definizione di un programma di offerta culturale, duratura e innovativa, finalizzato allo sviluppo turistico e del territorio;
- c) la valorizzazione delle Città di fondazione dell'Agro pontino, cosiddette «Città di fondazione», nell'ambito del progetto «Sistema integrato delle Città di fondazione» finalizzato a conseguire un'offerta culturale integrata nella dimensione urbana e territoriale e un modello di rete per la promozione delle Città medesime e delle istituzioni culturali aderenti al progetto;
- d) la promozione dell'integrazione fra l'offerta turistico-ricettiva e la tutela ambientale attraverso il rafforzamento delle reti culturali e paesaggistiche nonché la promozione della creazione di start-up e la realizzazione di progetti culturali, al fine di sostenere la competitività del sistema territoriale locale;
- e) la promozione dell'integrazione, del rispetto dell'altro, della crescita armoniosa, nonché dello spirito di collaborazione e di squadra attraverso la promozione dell'attività sportiva;
- f) l'implementazione di moderne strategie di marketing territoriale per valorizzare il patrimonio culturale, turistico e ambientale delle Città di fondazione, secondo criteri basati sullo sviluppo sostenibile, sulla corretta gestione delle risorse e sull'integrazione dei processi, anche attraverso la realizzazione di sistemi digitalizzati integrati, che includano in particolare siti internet, applicazioni software e social network, volti a promuovere e divulgare il medesimo patrimonio;
- g) la realizzazione di attività didattico-formative di carattere editoriale, espositivo, congressuale, seminariale, scientifico, culturale e di spettacolo;
- h) l'emanazione di un bando di concorso per l'elaborazione di un logo rappresentativo del centenario;
- i) l'istituzione di borse di studio per l'elaborazione di saggi storico-sociali sui temi del centenario in favore degli studenti universitari e delle scuole secondarie di secondo grado;
- l) l'istituzione del «Festival delle Città del Novecento», al fine di promuovere incontri con storici, intellettuali, artisti, architetti e scrittori, con particolare attenzione al coinvolgimento delle nuove generazioni, in un'ottica europea e internazionale sul tema delle città fondate negli anni Trenta del XX secolo, con riferimento sia alle città dei Paesi del Mediterraneo sia alle città del resto del mondo;
- m) la valorizzazione dei luoghi simbolici della città di Latina e dei suoi borghi, attraverso interventi strutturali di restauro e di potenziamento delle strutture esistenti, finalizzati a una migliore fruizione delle strutture stesse da parte dei cittadini e al conseguimento degli obiettivi di cui al presente comma;
- n) la realizzazione e la promozione di eventi e di progetti caratterizzati da un'ampia collaborazione tra istituzioni e soggetti, pubblici e privati, a livello locale, provinciale, regionale, nazionale e internazionale, con particolare riferimento all'Unione europea;
- o) la realizzazione di ogni altra iniziativa utile per il conseguimento delle finalità di cui alla predetta legge 6 settembre 2024, n. 130.

Articolo 4

1. La Fondazione svolge, altresì, le seguenti attività:
- a) coordina, garantendo inclusione e accessibilità, la sostenibilità delle iniziative di cui all'articolo 2 della legge 6 settembre 2024, n. 130;
- b) effettua la valutazione dell'impatto delle iniziative nel corso del tempo attraverso una fase di monitoraggio e valutazione, al fine di stabilire l'efficacia delle azioni intraprese, apportare eventuali modifiche o miglioramenti e garantire che le risorse siano utilizzate in modo efficace;
- c) contribuisce a promuovere le tradizioni locali delle pratiche artistiche, della musica, della danza e della gastronomia tipiche di Latina, al fine di preservare e valorizzare l'identità culturale della città;
- d) monitora e favorisce la conservazione e la tutela del patrimonio storico, anche attraverso la manutenzione e il restauro delle strutture esistenti, al fine di preservare la storia e la bellezza della città per le generazioni future;

e) incoraggia e promuove la ricerca storica e il reperimento della documentazione, anche attraverso progetti di ricerca, pubblicazione e creazione di archivi virtuali dedicati alla storia della città e delle sue influenze architettoniche e culturali nel XX secolo.

2. La Fondazione può, con l'utilizzo di risorse finanziarie proprie o ad essa erogate da terzi, svolgere, altresì, ogni ulteriore attività necessaria oltre che ausiliaria, connessa, strumentale, e/o comunque ritenuta utile e opportuna per il conseguimento dei propri scopi.

Articolo 5

1. La Fondazione ha durata fino al 31 dicembre 2033 e potrà essere rinnovata con atto sottoscritto dai Fondatori.

2. La Fondazione svolge la propria attività in conformità e sotto l'osservanza delle norme contenute nello Statuto, che si allega al presente atto sotto la lettera "A", quale sua parte integrante e sostanziale che deve intendersi ivi integralmente riportato. In caso di contrasto tra le clausole dell'Atto Costitutivo e quelle dello Statuto prevalgono le seconde.

3. L'estinzione della Fondazione è disposta dal Ministero della cultura in caso di impossibilità al raggiungimento dei fini statutari e negli altri casi previsti dallo Statuto.

4. In caso di estinzione, da qualsiasi causa determinata, i beni concessi in uso dal Comune di Latina ovvero dai Fondatori, così come le dotazioni finanziarie accordate dagli stessi (in quota parte rispetto alle risorse ancora disponibili), ritornano nella disponibilità di questi ultimi, mentre i beni acquisiti dalla Fondazione, così come eventuali dotazioni finanziarie acquisite da altri soggetti nel corso dell'attività, vengono devoluti, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, che ne individua il liquidatore, ad altro ente che persegua finalità analoghe a quelle della Fondazione estinta.

Articolo 6

1. A costituire il Fondo di dotazione della Fondazione di cui all'articolo 18 dello Statuto, il Fondatore Comune di Latina, così come sopra rappresentato, conferisce in uso gratuito, per la durata della Fondazione, i locali del Palazzo Comunale sito in Piazza del Popolo 1, quale sede della Fondazione.

2. Gli effetti del conferimento in uso si esauriscono senza indennizzo in tutti i casi di cessazione totale della partecipazione del Comune di Latina alla Fondazione o di estinzione della stessa.

3. Costituiscono, altresì, il fondo di dotazione della Fondazione di cui all'articolo 18 dello Statuto:

a) il conferimento in denaro da parte del Fondatore Ministero per euro 200.000 (duecentomila), pari al contributo per l'anno 2024 di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 6 settembre 2024, n. 130, da versarsi sul conto corrente bancario intestato alla Fondazione che verrà comunicato da parte del Presidente dopo aver ottenuto il codice fiscale della Fondazione stessa;

b) il conferimento in denaro da parte del Fondatore Regione Lazio per € 100.000 (centomila), pari al contributo di partecipazione di cui all'art. 6, c. 4, lett. a) della Legge Regionale 14 aprile 2025, n. 4, da versarsi sul conto corrente bancario intestato alla Fondazione che verrà comunicato da parte del Presidente dopo aver ottenuto il codice fiscale della Fondazione stessa;

c) (eventuali altri conferimenti).

4. Al fine di assicurare alla Fondazione i mezzi finanziari necessari per la sua attività, a costituire il Fondo di gestione della Fondazione di cui all'articolo 18 dello Statuto: il Fondatore Ministero, così come sopra rappresentato, conferisce alla medesima l'importo di euro 500.000 (cinquecentomila) per l'anno 2025 e di euro 300.000 (trecentomila) annui a decorrere dal 2026, pari al contributo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 6 settembre 2024, n. 130; una quota non superiore al 10% degli importi di cui al periodo precedente è destinata, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032, alle iniziative di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della citata legge n. 130/2024.

5. Costituiscono, altresì, il fondo di gestione della Fondazione di cui all'articolo 18 dello Statuto:

- a) il conferimento, da parte del Fondatore Ministero, così come sopra rappresentato, di un contributo di euro 200.000 (duecentomila) per l'anno 2026 e di euro 600.000 (seicentomila) per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032, destinato alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera m), ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 6 settembre 2024, n. 130;
- b) il conferimento destinato al funzionamento e alle attività della Fondazione, ai sensi dell'art. 6, c. 4, lett. b) della L.R. 14 aprile 2025, n. 4, da parte del Fondatore Regione Lazio, così come sopra rappresentato, di un contributo di € 150.000,00 per ciascuna annualità nel triennio 2025-2027; per le annualità successive al 2027 secondo lo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale;
- c) il conferimento, da parte del Fondatore Provincia di Latina, così come sopra rappresentato, di XXX.
- d) il conferimento, da parte del Fondatore Comune di Latina, così come sopra rappresentato, di XXX;
- e) il conferimento, da parte del Fondatore Camera di Commercio di Frosinone Latina, così come sopra rappresentato, di XXX.

6. Le modalità con le quali i Fondatori Ministero, Regione, Provincia, Comune e Camera di Commercio, si impegnano a concorrere al finanziamento delle spese di funzionamento e di attività della Fondazione sono definite d'intesa tra i Fondatori stessi.

7. Tutti i conferimenti sono sospensivamente condizionati al riconoscimento della personalità giuridica in capo alla Fondazione ai sensi del d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.

8. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della Fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa, fatta salva l'applicazione delle disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto, sono esclusi da ogni tributo e diritto e sono effettuati in regime di neutralità fiscale, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge n. 130/2024.

Articolo 7

1. Sono membri della Fondazione, come previsto e disciplinato dallo Statuto:
 - a) i Fondatori;
 - b) i Partecipanti.

Articolo 8

1. Sono Organi della Fondazione, come definiti e disciplinati dallo Statuto:
 - a) il Collegio dei Fondatori;
 - b) il Presidente;
 - c) il Consiglio di amministrazione;
 - d) il Comitato scientifico;
 - e) il Collegio dei Revisori dei conti.

Articolo 9

1. Il Consiglio di amministrazione è composto, da:
 - a) il Presidente della Fondazione, nominato dal Collegio dei Fondatori, su proposta del Ministro della Cultura sentito il Sindaco del Comune di Latina, che lo presiede;
 - b) un membro designato dal Comune di Latina;
 - c) un membro designato dalla Provincia di Latina;
 - d) un membro designato dalla Regione Lazio;
 - e) un membro designato dalla Camera di Commercio Frosinone Latina.

2. È prevista la nomina di un Direttore, individuato attraverso selezione pubblica mediante procedura comparativa e nominato dal Consiglio di Amministrazione.

3. I Fondatori stabiliscono che il primo Consiglio di Amministrazione sia composto, in conformità alle determinazioni interne dei Fondatori e nel rispetto dell'articolo 10 dello Statuto, in persona dei signori:

- Xxx, quale Presidente della Fondazione, nominato dal Collegio dei Fondatori, su proposta del Ministro della cultura d'intesa con il Sindaco del Comune di Latina;
- Xxx, quale membro designato dal Comune di Latina;
- Xxx, quale membro designato dalla Provincia di Latina;
- Xxx, quale membro designato dalla Regione Lazio;
- Xxx, quale membro designato dalla Camera di Commercio Frosinone Latina.

Articolo 10

Le spese del presente atto, relative e conseguenti, sono a carico della Fondazione, con richiesta dell'applicazione di tutte le agevolazioni fiscali previste in materia.